

XIX legislatura

VERSO LA DODICESIMA COMMISSIONE ANTIMAFIA

(nuova edizione)

febbraio 2023
n. 40/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, giustizia e cultura



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, giustizia e cultura
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Premessa storica, p. 3 - La Commissione istituita dalla legge n. 99 del 2018 nella scorsa XVIII legislatura: i compiti, p. 8 - Integrazioni dell'A.S. n. 531 sui compiti della Commissione, p. 25 - I poteri della Commissione, p. 28 - Composizione, p. 33 - Organizzazione interna, p. 35 - Autorizzazione di spesa, p. 36

ALLEGATI:

Testo a fronte tra la legge n. 99 del 2018 e l'A.S. n. 531, p. 37

Relazione in materia di formazione delle liste, approvata dalla Commissione nella scorsa XVIII legislatura (cd. codice di autoregolamentazione), p. 55

L'esame presso la Commissione Affari costituzionali del Senato di disegni di legge che prevedono l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, è stato posticipato a seguito della concomitante iscrizione all'ordine del giorno (e calendarizzazione in Aula) di analoghe iniziative presso l'altro ramo del Parlamento.

Giunge così dalla Camera dei deputati - che l'ha approvato, in prima lettura in un testo unificato, il 31 gennaio 2023 - il disegno di legge A.S. n. 531, il quale reca "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere".

Sarebbe la dodicesima Commissione parlamentare antimafia ad essere istituita. In ordine di tempo, la più recente legge istitutiva è stata la n. 99 del 2018.

PREMESSA STORICA

L'agnizione del fenomeno mafioso in sede parlamentare, ai fini della costituzione di una Commissione d'inchiesta, si produsse in avvio di anni Sessanta del Novecento.

Prima, scorrendo a ritroso la storia dello Stato unitario italiano, si rinviene una Giunta d'inchiesta istituita con legge nel 1875 (sulle condizioni della Sicilia). La sua relazione, redatta dal moderato lombardo Bonfadini, si soffermava sulla mafia ("di questa parola si è molto abusato"...). Ne escludeva tuttavia un tratto organizzativo stabile¹.

¹ Presentata alle Camere il 2 luglio 1876, la relazione Bonfadini annotava: "Ora, la *mafia* non è un'associazione che abbia forme stabilite e organismi speciali; non è neanche una riunione temporanea di malandrini a scopo transitorio o determinato; non ha statuti, non ha compartecipazioni di lucro, non tiene

Un ritratto assai diverso era reso dall'inchiesta-*réportage* sulla Sicilia condotta dai toscani Sonnino e Franchetti. Nel volume steso da quest'ultimo sulle condizioni politiche e amministrative dell'isola, era sottolineato il riguardo così associativo come sociale del fenomeno mafioso - entro uno "stato di relazioni sociali a mano armata", in cui "si formano potenti associazioni d'interesse che s'insinuano e si impongono in tutte le faccende private e pubbliche", talché quella dei "facinorosi" diviene "una classe con industria ed interessi suoi proprii, una forza sociale di per sé stante". A dare una guida a quella forza sociale erano esponenti della classe media, determinatrice di "quell'unità nella direzione dei delitti, che dà alla *mafia* la sua apparenza di forza ineluttabile ed implacabile; regola la divisione del lavoro e delle funzioni, la disciplina fra gli operai di questa industria"².

Non si giunse invece ad una inchiesta parlamentare (sibbene ad un'inchiesta amministrativa governativa) dopo il fatto che più destò l'attenzione nell'opinione pubblica nei primi anni Novanta dell'Ottocento, il delitto Notarbartolo (ex sindaco di Palermo, ex direttore del banco di Sicilia) il quale nel 1893, in una temperie segnata dagli scandali bancari, fu assassinato in treno, in un omicidio che fu ritenuto di matrice mafiosa e lasciava intravedere un tessuto di relazioni tra mafia, politica, affari.

Dal processo Palizzolo (il deputato sospettato di esser mandante di quell'omicidio), Gaetano Mosca traeva le mosse per descrivere *Che cos'è la mafia* in un ciclo di conferenze nel 1900. Dieci anni più tardi Napoleone Colajanni pubblicava *Nel regno della Mafia*.

riunioni, non ha capi riconosciuti, se non i più forti e i più abili. Ma è piuttosto lo sviluppo e il perfezionamento della prepotenza diretta ad ogni scopo di male; è la solidarietà istintiva, brutale, interessata, che unisce a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali che amano trarre l'esistenza e gli agi, non già dal lavoro, ma dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione". Vi erano per certo, e numerose, speciali condizioni in Sicilia di radicamento e rigoglio della mafia. Tuttavia: "Questa forma criminosa non è specialissima della Sicilia. Si illuderebbe chiunque lo credesse. Sotto varie forme, con vari nomi, con varia o intermittente intensità, si manifesta, anche nelle altre parti del regno, e vi scopre, a quando a quando, terribili misteri del sottosuolo sociale; le camorre di Napoli, le squadracce di Ravenna e di Bologna, i pugnalatori di Parma, la *Cocca* di Torino, i sicarii di Roma".

² "Inoltre - proseguiva Franchetti - la *mafia* non ha bisogno di adoperare attualmente la violenza o l'intimidazione diretta se non nel minimo numero dei casi in cui usa la sua autorità. Essa ha ormai relazioni d'interesse così molteplici e variate con tutte le parti della popolazione; sono tanto numerose le persone a lei obbligate per la riconoscenza o la speranza dei suoi servigi, che essa ormai ha infiniti mezzi d'influire all'infuori del timore della violenza, per quanto la sua esistenza si fondi su questa. Di più, quando pure questi suoi altri mezzi non bastino, la riputazione d'efficacia e di inevitabilità delle sue vendette è stabilita talmente bene, che basta la fama ch'essa s'interessi ad un affare perché ognuno si sottoponga in quello alle sue voglie". Non solo: era provabile "come queste associazioni godano a siffatte circostanze di una elasticità straordinaria. Gli scopi si moltiplicano, il campo di azione si allarga, senza bisogno che si moltiplichino gli statuti; l'associazione si suddivide per certi scopi, rimane unita per altri"; e "l'organizzazione della intera industria, la disciplina di coloro che l'esercitano è così perfetta, che laddove le imprese non implicino contrasto d'interessi, è difficile determinare a qual punto finisca l'associazione e principino le relazioni ordinarie tra gli esercenti la professione".

Trascorrendo alla storia repubblicana, già in avvio della I legislatura, nel settembre del 1948 (era ancor desta l'eco dell'eccidio di Portella della Ginestra) fu avanzata la proposta di costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, sulla situazione dell'ordine pubblico in Sicilia. Qui agiva una mafia agraria, intenzionata a stroncare con sanguinosa violenza il movimento e il sindacalismo contadini.

È nella III legislatura, tuttavia, che si giunse all'istituzione della *prima Commissione* d'inchiesta, con la legge n. 1720 del 1962 (sollecitata altresì dalla Assemblea regionale siciliana). Era in pieno svolgimento la cd. 'prima guerra di mafia' (nella quale apparvero omicidi realizzati o tentati con vetture imbottite di esplosivo).

Giungeva così a conclusione dell'iter parlamentare un disegno di legge a prima firma del senatore Parri (presentato già nel novembre 1958: A.S. n. 280). Nella relazione introduttiva si trovano esposti più elementi, ritraenti l'evoluzione della mafia.

Vi si leggeva: “Superfluo potrebbe apparire l'accento all'inanità dei metodi di polizia impiegati a più riprese, se non fosse per richiamare alla memoria l'azione governativa svolta nei primi anni del regime fascista e che, contrariamente a quanto venne vantato, si ridusse alla eliminazione di una fazione avversa a vantaggio di un'altra dichiaratasi disposta ed essere assorbita nel sistema. (...) Negli anni tra il 1944 ed il 1950 l'attenzione fu prevalentemente rivolta alle manifestazioni del banditismo, perché di loro natura più clamorose; ma non sfuggiva ad un'attenta osservazione l'importanza sostanziale che la mafia andava riprendendo nella vita economica e politica dell'isola. Al riguardo sarà utile ricordare che nel 1951 era stato assicurato dagli organi competenti di governo che con la repressione del banditismo la vita siciliana poteva considerarsi ormai restituita a tranquillità e normalità. Basta a smentire tale asserto la triste realtà di oggi, segno evidente che il banditismo organizzato altro non era che uno degli aspetti contingenti di una situazione profondamente radicata nella struttura stessa nei rapporti sociali e nella vita pubblica di quelle provincie”.

Ne seguiva che “larghi settori della vita economica dell'isola, quali l'agricoltura, i mercati, i lavori pubblici e le miniere, sono controllati da quel potere extralegale cui si è dato da tempo non breve la denominazione di 'mafia'; espressione di rapporti di produzione di tipo feudale che dal tempo originario del latifondo sono stati trasportati, non senza forzature e contraddizioni, in campi più propri del sistema capitalistico, qual ad esempio gli appalti. (...) Il problema dell'attività della 'mafia' in Sicilia è divenuto sempre più un problema di importanza nazionale, non soltanto in organi del potere pubblico, ma soprattutto per le sempre più estese e forti correlazioni

che il fenomeno ha stabilito con i centri economici e politici della vita nazionale e per i rapporti che ne sono stati accertati in campo internazionale”.

La III legislatura si concluse senza che la Commissione d'inchiesta appena istituita avesse dato avvio alla sua attività. Ma nella IV, V e VI legislatura, si poté svolgere l'indagine (un lasso temporale che ha il suo simbolico avvio con la strage di Ciaculli, e che registra in Parlamento l'approvazione della prima legge antimafia: la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante “Disposizioni contro la mafia”). Al termine dei lavori (nel 1976), erano resi 42 volumi di atti.

La *seconda Commissione* parlamentare antimafia fu istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (cd. legge 'Rognoni-La Torre').

Erano stati assassinati Pio La Torre, deputato e segretario regionale del PCI siciliano (il 30 aprile) e Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei Carabinieri da poco nominato prefetto di Palermo (il 3 settembre).

Essa non ebbe poteri di inchiesta. Le furono attribuiti i compiti di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, di accertare la congruità della normativa, la conseguente azione dei pubblici poteri ed infine, di suggerire al Parlamento misure legislative e amministrative. Terminò i suoi lavori nel 1987, allo scadere della IX legislatura.

La *terza Commissione* parlamentare antimafia fu istituita nella X legislatura (con legge n. 94 del 1988) e fu dotata di poteri di inchiesta, come tutte quelle che poi le hanno seguito. Nelle sue trentasei relazioni dispiegò uno sforzo, oltre che conoscitivo, propositivo, su come adeguare l'impianto normativo ai cambiamenti intervenuti nella struttura dell'organizzazione mafiosa.

La *quarta Commissione* parlamentare antimafia fu istituita nella XI legislatura, in sede di conversione del decreto-legge n. 306 del 1992 - emanato e convertito in legge nella drammatica emergenza posta dall'offensiva stragista che tolse la vita ai giudici Falcone e Borsellino.

Ciascuna delle successive legislature ha avuto approvata una legge istitutiva di una Commissione d'inchiesta bicamerale antimafia.

Dalla XVI legislatura, con la legge istitutiva n. 132 del 2008, il raggio d'azione della Commissione è stato esteso alle associazioni straniere. Era, ed è, aggiornamento di dicitura conseguente alla modificazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale - l'articolo che, com'è noto, prevede il delitto di associazione di tipo mafioso - quale dettata dal decreto-legge n. 92 del 2008 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” (cd. 'decreto sicurezza'), come convertito dalla legge di conversione n. 125 del 2008. Quell'intervento normativo, infatti, ha esteso l'ambito di applicazione delle

disposizioni disciplinanti la fattispecie di associazione mafiosa, anche alle associazioni straniere, comunque denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguano scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (conseguentemente è stata modificata la rubrica dell'articolo 416-*bis*, la quale ora recita: "*Associazioni di tipo mafioso anche straniere*").

Dalla XVII legislatura, con la legge istitutiva n. 87 del 2013, l'intestazione della Commissione è divenuta “di inchiesta sul fenomeno delle *mafie* e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”.

LA COMMISSIONE ISTITUITA DALLA LEGGE N. 99 DEL 2018 NELLA SCORSA XVIII LEGISLATURA: I COMPITI

Un riferimento per la Commissione parlamentare d'inchiesta ventura può essere costituito dalla più recente legge istitutiva, intervenuta la scorsa XVIII legislatura.

Si tratta della legge n. 99 del 2018 - che qui di seguito si considera limitatamente ai compiti ch'essa venne ad attribuire alla Commissione.

Sono compiti di *verifica, indagine e formulazione di proposte migliorative*, su un articolato insieme di temi.

Al loro riguardo la Commissione riferisce al Parlamento al termine dei lavori - o comunque quando lo ritenga opportuno (a scadenza almeno annuale).

L'approfondimento di temi e profili concerne:

- l'attuazione della legge n. 646 del 1982, del decreto legislativo n. 159 del 2011, della legge 17 ottobre 2017, n.161 e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi parlamentari relativi al fenomeno mafioso e alle principali altre organizzazioni criminali;

Sono qui espressamente richiamate tre fonti legislative.

La legge 13 settembre 1982, n. 646 (cd. 'legge Rognoni-La Torre', dal nome dei primi firmatari dei disegni di legge presentati su quella materia presso la Camera dei deputati) ha introdotto - non occorre ricordare - nel codice penale l'articolo 416-*bis*, così prevedendo il delitto di associazione di tipo mafioso.

La legge costituì un tornante, di determinazione politica e civile (essa fu approvata, in sede deliberante presso la Camera il 7 settembre e presso il Senato l'11 settembre 1982, pochi giorni dopo l'assassinio del prefetto di Palermo, generale dei Carabinieri Dalla Chiesa, insieme con la consorte e l'agente di scorta, il 3 settembre; l'on. La Torre era stato assassinato il 30 aprile di quell'anno) così come sul piano giuridico. Si introduceva la illiceità penale del fatto mafioso, e si riguardava questo nella sua componente organizzativa, tratteggiando una definizione di sue modalità di funzionamento e di attività. Erano inoltre introdotte (insieme con altre disposizioni) misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Questa legge pose così l'architrave della normativa antimafia vigente.

Altro riferimento normativo citato è il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Esso si articola in quattro libri.

Il Libro I (articoli 1-81) ha per oggetto le *misure di prevenzione*, personali (sorveglianza speciale; divieto di soggiorno; obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale) e patrimoniali (sequestro e confisca dei beni di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose), l'amministrazione e destinazione dei

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché la tutela dei terzi e la disciplina dei rapporti con le procedure concorsuali.

Il Libro II (articoli 82-101) concerne la *documentazione antimafia*. È oggetto di sistemazione, qui, un insieme assai stratificato di disposizioni (non tutte legislative, sino ad allora) incidenti sulle imprese nel loro contatto con la Pubblica Amministrazione, nella stipulazione di contratti pubblici.

Il Libro III (articoli 102-114) verte sulle *attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata*. Esso raccoglie le disposizioni vigenti in tema di Procura nazionale antimafia, Direzione distrettuale antimafia e Direzione investigativa antimafia. Contiene inoltre le norme organizzative dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (la quale era stata istituita dal decreto-legge n. 4 del 2010, come convertito dalla legge n. 50).

Il Libro IV (articoli 115-120) reca: modifiche al codice penale e alla legislazione penale complementare; abrogazioni; disposizioni transitorie e di coordinamento.

L'insieme di disposizioni così confluite in un unico testo normativo - il citato decreto legislativo n. 159 del 2011 - non ricomprende le norme di diritto sostanziale e processuale di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

Sia per una ravvisata genericità per questo riguardo della delega quale recata dalla legge n. 136 del 2010 ("Piano straordinario contro le mafie"), sulla cui scorta il decreto legislativo era adottato, sia per la difficoltà di estrapolazione di quelle norme dal contesto codicistico o comunque normativo di riferimento, prevalse infine l'opzione di espungere, dal testo finale, l'apposito (scarno) Libro, invece previsto nell'originario schema di atto governativo presentato in Parlamento.

Dunque, non si tratta di un vero e proprio 'codice antimafia', quale raccolta tendenzialmente esaustiva di una normativa di settore, giacché elementi decisivi della disciplina vigente non vi sono confluiti.

Il decreto legislativo n. 159 del 2011 è stato oggetto di molteplici novelle legislative nel corso del decennio successivo.

Disposizioni integrative e correttive (riguardanti per lo più la documentazione antimafia) sono state recate dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

Non poche novelle sono state indi dettate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013: ivi cfr. l'articolo 1, commi 189-206). Le modificazioni sono per lo più relative all'Agenzia per i beni confiscati, alla durata (resa più estesa) dei sequestri dei beni di mafiosi, alla vendita di beni mobili confiscati, al regime fiscale relativo ai beni immobili sequestrati e confiscati.

Modificazione in tema di documentazione antimafia è stata introdotta dal decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153. Il decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7 - il quale ha introdotto norme riguardanti il contrasto del terrorismo - ha dettato (all'articolo 4) modificazioni in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. Sulle misure di prevenzione personali, cfr. anche l'articolo 15 del decreto-legge n. 14 del 2017 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città").

Ampio novero di modificazioni - sì da concretare, per più riguardi, una sorta di rivisitazione del codice antimafia - sono state dettate dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 (v. *infra*).

Più circoscritte modificazioni sono state recate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113; dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 (circa il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari); dall'articolo 47 del decreto-legge 6

novembre 2021, n. 152, sul rafforzamento della prevenzione antimafia in vista dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ulteriore riferimento normativo citato è la legge 17 ottobre 2017, n. 161 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate".

Tale intervento normativo, tra le diverse novelle legislative, ha ampliato l'alveo dei reati cui siano applicabili le misure di prevenzione personali e patrimoniali (art. 1), tra cui i delitti contro la Pubblica Amministrazione; ha modificato il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione (art. 5-12), conferendo in particolar modo carattere prioritario alla trattazione del procedimento di prevenzione patrimoniale (art. 12); ha cercato di garantire una maggiore trasparenza e rotazione nella scelta degli amministratori giudiziari (art. 13); ha introdotto norme per favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro (art. 14) e ha riorganizzato la struttura e l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati (art. 29).

La legge n. 161 del 2017 ha dunque inciso sulla disciplina antimafia per più profili. Tra i più qualificanti: l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

➤ la normativa in materia di collaboratori e testimoni di giustizia;

Sono qui richiamate alcune fonti normative: il decreto-legge n. 8 del 1991 (come convertito dalla legge n. 82); il decreto legislativo n. 119 del 1993 (relativo al cambiamento di generalità dei collaboratori di giustizia); la legge n. 45 del 2001; il regolamento recato dal decreto del ministro dell'interno n. 161 del 2004 (regolamento concernente le misure speciali di protezione); la legge 11 gennaio 2018, n. 6 (relativa ai testimoni di giustizia).

Il 'caposaldo' di questa sequenza normativa è dato dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (uno degli interventi normativi susseguiti nel 1991-92 dietro ispirazione dell'allora direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia, Giovanni Falcone). Quel testo pose (rielaborando alcune suggestioni tratte dal sistema statunitense) la prima

disciplina della collaborazione con la giustizia degli appartenenti ad associazioni mafiose. Vi si prevede la possibilità di applicare loro, ricorrendo certe condizioni, uno speciale programma di protezione.

In prosieguo di tempo emersero alcune criticità, tra cui la mancanza di obblighi per il collaboratore di riferire prontamente tutte le informazioni, nonché l'assenza di una disciplina specifica per i testimoni di giustizia.

Intese ovviarvi la legge 13 febbraio 2001, n. 45, la quale - per menzionare alcune sue disposizioni salienti - introdusse una distinzione tra collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia, sottoposti a distinti trattamenti di protezione, così come introdusse un termine massimo di 180 giorni (decorrenti dalla dichiarazione di volontà di collaborare) perché il collaboratore renda al pubblico ministero tutte le notizie più importanti e di maggior allarme sociale di cui sia a conoscenza (previsione, quest'ultima, che mirava a por fine alle 'dichiarazioni a rate' da parte dei collaboratori).

Consegue dalla previsione del termine che le dichiarazioni 'tardive' del collaboratore di giustizia non possano essere valutate, ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante (salvo i casi di irripetibilità).

Sulla interpretazione di questa norma (accolta nell'articolo 16-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 1991) si soffermò la Corte di Cassazione (Sezioni unite, sentenza n. 1150 del 25 settembre 2008), evidenziando come si tratti di inutilizzabilità relativa, ossia limitata alla fase dibattimentale.

Pur a seguito di tale interpretazione giurisprudenziale, il termine entro cui il collaboratore è tenuto ad esporre le sue dichiarazioni è rimasto a lungo uno dei profili controversi della disciplina, che non prevede (in casi di particolare complessità) possa essere richiesta la proroga (dove in dottrina alcune proposte modificative, ferma restando la determinazione della durata della proroga e proceduralizzazione della richiesta: si rammenta che nelle indagini preliminari, la richiesta è formulata dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, che decide con decreto motivato).

Nella ricognizione resa dalla Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29/03/2022) 25-05-2022, n. 20375: "Sulla eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai sensi e per gli effetti della L. n. 82 del 1991, art. 16-*quater*, comma 9, per essere state rese fuori dal contraddittorio oltre il termine di 180 giorni, non può che essere ribadito quanto affermato da questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 53730 del 30/5/2018) che, in riferimento alla medesima eccezione proposta in fase cautelare, ha precisato: "Nondimeno manifestamente infondata è l'eccezione sollevata con riferimento alla violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16-*quater*, comma 1, modificata dalla L. n. 45 del 2001, art. 14, da cui scaturirebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241882, hanno, infatti, enunciato il principio di diritto secondo il quale: 'Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato'; sul punto si veda anche la recente sentenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 54844 del 06/06/2018, Russo Rv. 274653 - 01) secondo cui "Sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 *quater*, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n.

45, art. 14, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento”.

Infine, la legge 11 gennaio 2018, n. 6 (recante “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”) ha introdotto nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia. Può dirsi, tale disciplina, filata da proposte giungenti proprio da una Commissione parlamentare d'inchiesta (nella XVII legislatura: Doc. XXIII, n. 4) la quale approvò (il 21 ottobre 2014) una relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia.

La legge n. 6 del 2018 ha reso una definizione del testimone di giustizia (non appartenente, diversamente dal collaboratore di giustizia, ad organizzazione criminale, ed in grado tuttavia di fornire un specifico apporto alle indagini, donde l'esigenza di un'apposita protezione dai gruppi criminali) più puntuale, ancorata a parametri più stringenti quanto a: qualità delle dichiarazioni; posizione di terzietà rispetto al contesto ed ai fatti denunciati; effettività e gravità e concretezza del pericolo da cui sia minacciato. Così il testimone di giustizia rende dichiarazioni dotate di fondata attendibilità intrinseca (innanzi bastava la semplice attendibilità) e rilevanti per le indagini o il giudizio, anche indipendentemente dal loro esito (per le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, invece, è sì richiesta l'attendibilità intrinseca, cui deve però aggiungersi la “notevole” importanza e il carattere di novità e completezza delle dichiarazioni).

Ancora, la legge del 2018 ha disciplinato una personalizzazione e gradualità delle misure di protezione (con preferenza per misure di tutela nella località di origine rispetto al trasferimento in località protetta adottato col programma di protezione); la possibilità per il testimone di godere di misure di sostegno economico anche nel luogo di residenza, in presenza di riduzione della capacità di reddito (innanzi garantite dal solo programma di protezione); l'introduzione di misure a salvaguardia dell'impresa del testimone; l'istituzione di una figura, il referente del testimone di giustizia, che garantisca a questi un riferimento certo nei rapporti con le istituzioni, assicurando assistenza al testimone; l'introduzione di un termine di durata massima delle misure.

Può valere infine rammentare come il tema della collaborazione di giustizia intersechi quello dell'accesso ai benefici penitenziari ed alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, legge sull'ordinamento penitenziario). Su tale materia reca disposizioni il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (si rinvia pertanto al relativo *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato).

➤ la normativa di tutela delle vittime di estorsione e di usura;

Sono qui richiamate alcune fonti normative: la legge n. 108 del 1996; la legge n. 44 del 1999; il decreto-legge n. 225 del 2010; la legge n. 3 del 2012; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.

La legge 7 marzo 1996, n. 108 ha riscritto l'articolo 644 del codice penale, relativo all'usura (superando altresì la vicenda dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come convertito dalla legge n. 356, che aveva introdotto nel codice penale l'articolo 644-*bis*, “usura impropria”). Il nuovo delitto di usura risulta articolato in due figure di reato: l'usura in astratto o legale (commi 1 e 3), l'usura in concreto (comma 3, capoverso) - fermo restando un intento di 'oggettivare' la fattispecie. Al contempo, la legge ha modificato l'articolo 1815 del codice civile, inserendovi un secondo comma per il quale,

nel caso di interessi usurari, si ha nullità della clausola e non è dovuto alcun interesse (senza dunque sostituzione del tasso usurario con quello legale).

La legge 23 febbraio 1999, n. 44 ha dettato la disciplina per l'attribuzione di elargizioni in denaro a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive o vittime di richieste estorsive (nonché ad alcuni altri soggetti).

In seguito, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura lì previsto, è stato unificato (dall'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225) con il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (di cui alla legge 22 dicembre 1999, n. 512). Ed il relativo regolamento è stato reso con il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60.

Una novellazione della disciplina è intervenuta con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 (recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra-indebitamento”) il cui capo I reca appunto “Modifiche alla legislazione vigente in materia di usura e di estorsione”.

Queste le principali norme statali. In materia, peraltro, sussistono altresì normative regionali.

➤ la normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie;

“Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata” sono state dettate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, la quale disciplina i casi di elargizioni, anche ai superstiti (successivamente è intervenuta una novellazione con l'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, come convertito dalla legge n. 186 - a sua volta modificato dall'articolo 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94).

➤ l'applicazione degli articoli 4 e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario agli imputati o condannati per delitto di tipo mafioso (anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni, è stata aggiunto della legge n. 99 del 2018, istitutiva della scorsa Commissione antimafia);

L'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), prevede (al comma 1) che in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia abbia la facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata, per necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza, ed ha la durata strettamente necessaria al conseguimento di tale fine.

Prevede inoltre (comma 2) che quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica il Ministro della giustizia (anche a richiesta del Ministro dell'interno) abbia altresì la facoltà di sospendere in tutto o in parte - nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, primo periodo, dell'ordinamento penitenziario medesimo (*tra cui il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale*) o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva - l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento di tali esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione criminale. Si tratta di: misure di elevata sicurezza interna ed esterna; la restrizione dei colloqui; la limitazione di quanto possa essere ricevuto dall'esterno; l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati; la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza; la limitazione della permanenza all'aperto.

L'articolo reca inoltre disposizioni circa il procedimento dei provvedimenti restrittivi e la loro impugnabilità da parte del detenuto.

L'articolo 41-*bis* fu introdotto nell'ordinamento penitenziario a metà anni Ottanta (da circa un decennio erano aumentati la violenza e i tumulti nelle carceri) dalla cd. 'legge Gozzini' (legge n. 663 del 1986), esclusivamente per la tutela dell'ordine carcerario interno, in caso di rivolta, sommosse, disordini.

Nel 1992, fu introdotto - entro l'articolo 41-*bis* - il comma 2, secondo il quale la sospensione (disposta dal Ministro della giustizia) delle norme ordinarie del trattamento penitenziario risponde ad altra logica, di ordine e sicurezza pubblica (e recisione dei collegamenti con l'esterno).

Quell'intervento normativo (assunto insieme con l'organizzazione degli istituti di massima sicurezza di Pianosa e dell'Asinara, ove furono trasferiti numerosi esponenti mafiosi), fu preso entro il decreto-legge n. 306 del 1992 (cd. decreto 'Martelli-Scotti', allora titolari dei dicasteri della giustizia e dell'interno). Esso fu deliberato dal Governo all'indomani della strage di Capaci, in cui fu assassinato il giudice Falcone; fu convertito dal Parlamento all'indomani della strage di via D'Amelio, in cui fu assassinato il giudice Borsellino. La mafia sferrava il suo attacco più violento, innanzi alla tenuta del 'maxi-processo' in Cassazione. Lo Stato rispondeva con l'introduzione del 'carcere duro' per gli imputati o condannati mafiosi.

Nella sua originaria stesura recata dal decreto-legge del 1992, il dettato dell'articolo 41-*bis* era assai scarno, recante solo la previsione del potere ministeriale di sospensione del trattamento carcerario ordinario. L'attuale stesura dell'articolo, assai più estesa, è prodotto di due successive leggi.

La legge 23 dicembre 2002, n. 279 disciplinò una procedimentalizzazione del provvedimento ministeriale sospensivo, la durata di questo (con possibilità di proroga ove non risultasse che la capacità del carcerato di mantenere contatti con associazioni criminali fosse venuta meno), la sua appellabilità da parte del carcerato (profilo critico, questo, che era stato oggetto di sentenze della Corte costituzionale).

La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha infine rivisitato l'articolo 41-*bis*, mediante una serie di previsioni. Possono qui ricordarsi solo alcune.

Il regime carcerario speciale può riguardare (oltre coloro che sono detenuti internati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-*bis*, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, tra i quali figura il delitto di associazione mafiosa) tutti coloro che sono detenuti o internati comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso.

In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, il regime carcerario speciale può essere disposto anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nel suddetto art. 4-*bis*.

La durata del provvedimento è stata innalzata a quattro anni (anziché una durata non inferiore ad 1 anno e non superiore a due anni); la proroga può essere biennale (anziché annuale).

La proroga può essere disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non sia venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e dalla posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. È profilo, questo della prova della capacità di collegamento con l'esterno, che era stato controverso (altro è la prova positiva, dell'esistenza di collegamento; altro la prova negativa, che la capacità di collegamento non sia venuta meno), pur se la progressiva emersione di un orientamento giurisprudenziale in senso analogo a quello ora legificato, ne aveva man mano stemperato la problematicità.

Si prevede che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale debbano essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria.

I colloqui (ridotti a uno al mese) devono essere sempre sottoposti a controllo auditivo, a registrazione e a videoregistrazione.

La competenza a decidere i reclami avverso il provvedimento è concentrata nel tribunale di sorveglianza di Roma, il quale si esprime sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento (anziché sulla congruità del contenuto del provvedimento rispetto alle esigenze), poiché il provvedimento va ad assumere un contenuto predeterminato per legge.

Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza per il reclamo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale, in materia di partecipazione al dibattimento a distanza.

L'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) è stato introdotto dal decreto-legge n. 152 del 1991, e immediatamente modificato - dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio - dal decreto-legge n. 306 del 1992.

Esso differenzia il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati 'comuni', subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. In breve, introduce una presunzione di perdurante pericolosità per il condannato per i reati 'ostativi', il quale non collabori utilmente con la giustizia.

Tale presunzione comporta che, a causa della mancata rescissione dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, le richieste del detenuto volte ad ottenere determinati benefici penitenziari e ad accedere alle misure alternative di detenzione debbano essere dichiarate inammissibili dal giudice di sorveglianza, senza poter essere oggetto di una decisione nel merito.

Tale norma è stata oggetto di interventi giurisprudenziali a livello sovra-nazionale e nazionale. In primo luogo, la sentenza 13 giugno 2019 n. 77633-16 della Corte europea dei diritti dell'uomo (resa nel caso "Viola contro Italia") ha stabilito che l'ergastolo ostativo viola il divieto di trattamenti degradanti e inumani e il generale rispetto della dignità umana previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). In secondo luogo, la Corte Costituzionale ha sollecitato in più occasioni il legislatore affinché adeguasse il regime penitenziario ostativo alle garanzie previste in Costituzione a favore del detenuto e dell'uomo in generale. Con una prima decisione (sentenza n. 253 del 2019), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di accordare permessi premio, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo per reati 'ostativi',

sottolineando la necessità che il giudice, superando la presunzione assoluta di perdurante pericolosità nel caso di mancata collaborazione, possa in concreto valutare ed eventualmente valorizzare situazioni di sicuro ravvedimento. Con un altro intervento (ordinanza n. 97 del 2021) essa ha rimarcato una incompatibilità della disciplina dell'articolo 4-*bis* con particolare riferimento all'articolo 27, comma 3 della Costituzione, nella parte in cui quello individua nella collaborazione con la giustizia l'unica via possibile per ottenere i benefici penitenziari. La Corte ha così mosso una monitoria sollecitazione al Parlamento a riformare la disciplina dell'ergastolo ostativo.

La Commissione antimafia della scorsa XVIII legislatura si è soffermata in più occasioni sulle conseguenze della giurisprudenza costituzionale in ordine all'istituto di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (Doc. XXIII, n. 3, approvato nella seduta del 20 maggio 2020, e n. 21, approvato nella seduta del 12 aprile 2022).

Dietro siffatte prementi indicazioni giurisprudenziali, è sopraggiunto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Si rinvia al *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato su quel provvedimento, circa i suoi primi tre articoli (peraltro, tra i requisiti richiesti per l'applicazione del lì novellato articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, si prevede che i detenuti perché possano accedere ai benefici non devono trovarsi nella condizione di sottoposizione al regime carcerario speciale di cui all'articolo 41-*bis*).

- l'acquisizione di informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia di lotta alle mafie nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
- l'azione coordinata di Stato, regioni ed enti locali, nonché la stipulazione di accordi internazionali in materia di prevenzione delle attività criminali e di cooperazione giudiziaria, anche al fine di creare uno spazio giuridico antimafia nell'Unione europea;
- l'attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
- indagine sul rapporto tra mafia e politica, circa l'infiltrazione negli organi amministrativi, la selezione di candidature e gruppi dirigenti, l'incidenza nei successivi momenti storici su delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

Questa 'voce' si presta ad essere considerata sotto un duplice riguardo.

Il primo attiene al rapporto tra mafia e politica e amministrazione.

Sul piano normativo, espressamente previsto e sanzionato dall'articolo 416-*ter* del codice penale (che fu introdotto nel 1992) è lo scambio elettorale politico-mafioso, distinto dalla fattispecie del concorso esterno nel reato associativo mafioso.

L'articolo 416-*ter* citato estende la sanzione penale prevista per il reato di associazione di tipo mafioso, a chi ottenga la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Per il rapporto mafia ed amministrazione, rileva la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale reca più in generale "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Rilevano in particolare talune previsioni (come la qualificazione come reato autonomo della corruzione per esercizio della funzione; la previsione del delitto di traffico di influenze illecite; l'estensione della confisca per equivalente, al profitto non più solo il prezzo), pur con alcune incompiutezze (disciplina della prescrizione, delle false comunicazioni sociali, delle pene accessorie), secondo rilevava la Commissione antimafia di quella legislatura (la XVI).

Dietro delega recata dalla menzionata legge n. 190 del 2012, è stato indi emanato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Esso reca il Testo Unico in materia di incandidabilità e di divieto di coprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

La medesima Commissione antimafia della XVI legislatura aveva varato un codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (approvato nella seduta del 18 febbraio 2010; cfr. Doc. XXIII, n. 1, XVI legislatura; ma già prima, nella XV legislatura, cfr. Doc. XXIII, n. 1; ed ancora più indietro, cfr. Doc. XXIII, n. 30, X legislatura), quale documento ad adesione volontaria, con previsioni aventi portata più estesa rispetto al di contro cogente capo II del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000: di questo rilevano in particolare l'articolo 58, *Cause ostative alla candidatura*, tra le quali figura la condanna definitiva per il delitto di associazione mafiosa, e l'articolo 59, *Sospensione e decadenza di diritto*).

Analogo codice di autoregolamentazione fu approvato dalla Commissione antimafia nelle successive XVII legislatura (approvato nella seduta del 23 settembre 2014: Doc. XXIII, n. 3) e XVIII legislatura (approvato nella seduta del 27 marzo 2019: Doc. XXIII, n. 1).

In base a tale codice di autoregolamentazione, partiti, formazioni politiche, movimenti e liste civiche aderenti si impegnano "a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative ai reati ivi previsti, consumati o tentati".

Vale rammentare come l'articolo 38-bis, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 abbia inteso introdurre nella legge n. 99 del 2018 istitutiva della scorsa Commissione antimafia una disposizione (che potrebbe essere traslata nelle leggi istitutive venturose) secondo cui i rappresentanti di partiti formazioni movimenti liste aderenti all'autoregolamentazione possono trasmettere alla Commissione medesima (con il consenso degli interessati) le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali (entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni). La Commissione verifica la sussistenza di

eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature, stabilendo in particolare: *a)* il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; *b)* la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati; *c)* la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire alle formazioni e liste l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

Per un secondo riguardo, si menziona tra i compiti della istituenda Commissione antimafia l'indagine sul rapporto tra mafia e politica con riferimento ai delitti e stragi di carattere politico-mafioso succedutisi nei diversi momenti storici.

Tale previsione comparve per la prima volta nella legge istitutiva della Commissione antimafia della XVI legislatura (legge 4 agosto 2008, n. 132). Emergevano, nella primavera del 2008, nuove conoscenze in sede giudiziaria, riguardo ai grandi delitti e alle stragi di mafia degli anni 1992-93.

- le trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo:
 - ✓ alle condotte corruttive, collusive o comunque illecite da parte delle associazioni mafiose;
 - ✓ all'estensione del suo radicamento in regioni diverse da quelle di suo tradizionale insediamento;
 - ✓ all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
 - ✓ alla sua internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni in nuove forme di attività illecite (ad esempio il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, lo sfruttamento di flussi migratori illegali, il commercio di opere d'arte).

Al profilo della penetrazione nel Nord e nel Centro Italia di mafia, camorra, 'ndrangheta, ampia attenzione era dedicata già dalla relazione conclusiva resa dalla Commissione antimafia della XVI legislatura (comunicata alle Presidenze il 6 febbraio 2013; cfr. il citato Doc. XXIII, n. 6: tomo I, pp. 61-206). Vi si evidenziava quanto estesa fosse oramai l'azione economica di quelle associazioni criminali nel Centro-Nord, tanto più in una congiuntura di difficoltà per l'altra economia, quella legale.

Del pari, la Commissione antimafia della XVII legislatura nella sua relazione conclusiva, approvata nella seduta del 7 febbraio 2018 (Doc. XXIII, n. 38), si soffermava sull'espansione territoriale della presenza mafiosa (rilevando tra l'altro una dinamica di colonizzazione mafiosa del Nord, con la denotazione di una 'legge dei fortini').

- valutazione della penetrazione nel territorio nazionale, nelle sue modalità operative, delle mafie straniere e autoctone, tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa;
- preservamento dalla infiltrazione o condizionamento mafiosi degli appalti e le opere pubbliche, nonché indagine sulle forme di accumulazione, investimento e riciclaggio di patrimoni e proventi illeciti;

Si toccano qui più profili, quali l'inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche e il riciclaggio dei proventi illeciti (su questo, v. *infra*).

Per quanto concerne gli appalti, la legge n. 575 del 1965 - ossia la prima legge 'antimafia' (essa estese le misure di prevenzione di natura *personale*, previste dalla legge n. 1423 del 1956, agli "indiziati" di appartenere ad associazioni mafiose, camorristiche e assimilabili; le misure preventive di carattere *patrimoniale* saranno introdotte poi, dalla legge 'Rognoni-La Torre' del 1982) - prevede per prima una serie di divieti, affinché procedure di aggiudicazione di contratti pubblici (o provvedimenti concessori o autorizzatori) fossero franche dalla partecipazione di alcune categorie di soggetti.

La disciplina fu oggetto di revisione nel 1994, e di lì si ebbe una stratificazione di norme. Di qui l'intento di sistemazione che ha ispirato il 'codice' antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011, come integrato l'anno seguente), il quale raccoglie nel suo Libro II le disposizioni in materia di documentazione antimafia.

La normativa antimafia circa gli appalti (cui si aggiunsero le previsioni recate dalla legge n. 136 del 2010, quali la stazione unica appaltante o la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia) presenta profili invero complessi - dal controllo sul sistema dei sub-appalti, alla creazione di '*white list*' o '*black list*', al controllo e tracciabilità dei flussi finanziari (su cui è intervenuto l'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, riveduto dal decreto-legge n. 187 di quell'anno), al dibattuto tema delle informative interdittive 'atipiche' (esse furono introdotte dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 629 del 1982, che le calibrava quali informative "su elementi di sospetto o comunque di rilievo", che il Prefetto trasmettesse alle amministrazioni affinché esse li valutassero entro la loro discrezionalità nel rilascio di titoli autorizzatori, concessori o abilitativi, per lo svolgimento di attività economiche) che peraltro potrebbe aver trovato una sua sedimentazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6165 del 2019.

Nel suo insieme, è settore che, ad avviso di alcuni operatori auditi dalle Commissioni antimafia, si direbbe stretto tra iper-regolamentazione a monte, 'invasività' giudiziaria e più ancora arbitraria a valle.

Rimane che l'infiltrazione negli appalti e nei sub-appalti sia una modalità operativa assai utilizzata da mafie duttilmente 'mimetizzate' entro gangli del sistema produttivo. Rimarcava la Commissione antimafia della XVII legislatura nella sua relazione conclusiva, approvata nella seduta del 7 febbraio 2018 (Doc. XXIII, n. 38, p. 171): "uno dei principali terreni di incontro tra organizzazioni mafiose, politica e imprenditoria è rappresentato dal settore degli appalti pubblici. In ragione di presidi posti dalla normativa antimafia e dei controlli sulle imprese, oggi il *modus operandi* delle organizzazioni, finalizzato ad aggiudicarsi l'appalto, è divenuto quello di frapporre tra sé e l'amministrazione un terzo soggetto formalmente estraneo, una nuova società partecipata e amministrata da prestanome riconducibili alle famiglie malavite, ma da loro

formalmente distinta. Ciò viene attuato attraverso la costituzione di: società di capitali, per lo più nella forma di società a responsabilità limitata, sottocapitalizzate; società cooperative, appositamente costituite per l'esecuzione specifica di un lavoro, il cui punto di forza è rappresentato proprio dalla temporaneità della durata del rapporto, limitato nel tempo alla realizzazione dell'opera; raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti per occultare la presenza di società direttamente riconducibili ai sodalizi criminali. Assume altresì rilievo la forma di infiltrazione nell'economia operata attraverso l'imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, anche di carattere nazionale (interlocutori privilegiati per l'aggiudicazione degli appalti in ragione della loro storia economico-lavorativa), di imprese legate ad associazioni criminali per l'esecuzione di piccoli lavori di subappalto". Così come un'altra modalità è l'infiltrazione nei cantieri "nella forma della «intrusione fattuale»", consistente "nel controllo di fatto del cantiere e delle sue attività attraverso l'imposizione della presenza capillare e attiva dei propri uomini, specialmente nelle attività di movimento terra, o attraverso l'imposizione dell'impiego di manodopera irregolare".

- verifica dell'impatto negativo delle attività mafiose sul sistema produttivo;
- monitoraggio sul rapporto tra mafie ed informazione (anche con riferimento all'intimidazione di giornalisti);
- verifica della congruità della normativa contro l'accumulazione di patrimoni illeciti ed il riciclaggio, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti di impresa, all'intestazione fittizia di beni e società, al sistema del gioco e delle scommesse;

Per quanto riguarda il diritto penale (nel codice penale figurano gli articoli 648, *Ricettazione*, 648-*bis*, *Riciclaggio*, 648-*ter*, *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*, e 648-*ter* 1, *Autoriciclaggio*), la fattispecie del reato di riciclaggio è stata progressivamente affinata nel tempo. Tra i profili problematici dibattuti, era che secondo la legislazione l'autore del reato presupposto non potesse essere punito anche per il reato di riciclaggio. Rimaneva così sguarnito il cd. autoriciclaggio, vale a dire il riciclaggio posto in essere dallo stesso autore del reato che genera l'acquisizione illecita delle disponibilità finanziarie. La scelta normativa (insita nel dettato dell'articolo 648-*bis*) era stata di ritenere che il disvalore giuridico inerente alla condotta di riciclaggio rimanesse assorbito da quello proprio del reato presupposto - donde una incompiutezza dell'ordito penalistico anti-riciclaggio, cui ha inteso dare soluzione la legge n. 186 del 2014, la quale ha introdotto il citato articolo 648-*ter* 1, prevedendo che l'autore del reato presupposto possa rispondere anche del reato di riciclaggio, così sanzionando la condotta ulteriore di impiego, sostituzione e trasformazione di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Su una tematica anch'essa vasta e complessa quale l'anti-riciclaggio (su cui incide altresì normativa comunitaria: cfr. la direttiva dell'Unione europea n. 843 del 30 maggio 2018, cd. quinta direttiva antiriciclaggio, recepita con decreto legislativo n. 125 del 2019),

può ricordarsi l'interesse destato dal fenomeno del riciclaggio connesso all'uso del c.d. *money transfer*, consistente nel trasferimento di danaro attuato tramite operazioni di compensazione effettuate all'interno di una vasta rete di operatori finanziari tra loro collegati.

Nella scorsa XVIII legislatura, la legge istitutiva della Commissione antimafia ha aggiunto ai suoi compiti la valutazione della congruità della normativa vigente altresì con riguardo - oltre che all'intestazione fittizia di beni e società collegate - al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse. Può ricordarsi in proposito la sentenza n. 13795/2019 della II Sez. della Corte di Cassazione, secondo la quale è possibile ricondurre il gioco d'azzardo tra le "attività speculative" idonee a commettere il delitto di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* 1 del codice penale.

➤ verifica sulla normativa in materia di confisca dei beni e di loro uso sociale e produttivo;

La disciplina relativa ai beni sequestrati e confiscati è contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2011 ('codice' antimafia), che ha cercato di ricondurre a unità un novero divenuto frastagliato di disposizioni.

La legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha recato pur essa disposizioni di rilievo in materia (cfr. suo articolo 1, commi da 189 a 206).

La gestione dei beni coinvolge l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In anni recenti essa è stata potenziata nella dotazione organica (salita da trenta a duecento unità).

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede - nell'ambito della Missione 5 (Coesione e inclusione), Componente 3 (Interventi speciali per la coesione territoriale) - un investimento volto alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Sulla sua scorta è intervenuto l'articolo 60-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Esso modifica la disciplina relativa alla destinazione dei beni immobili confiscati alla criminalità (articolo 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011) sia consentendo di reimpiegare i proventi dell'utilizzo a fini di lucro del bene acquisito anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria, sia chiarendo gli effetti della immediata esecutività del provvedimento di destinazione adottato dall'Agenzia sia disciplinando le conseguenze della revoca della destinazione del bene (onde il cespite rientri nella disponibilità dell'Agenzia).

Dalla Relazione per l'anno 2021 resa dall'Agenzia, si ricavano dati circa la dimensione del fenomeno. Gli immobili in gestione sono 19.255; quelli in confisca definitiva 12.318.

Per quanto riguarda le aziende ed i beni aziendali, l'Agenzia prospetta un approccio 'selettivo'. Si legge come "la vera sfida a cui è chiamata non solo l'Agenzia ma l'intera galassia dei soggetti, a vario titolo coinvolti nel sistema gestorio, sia quella di individuare percorsi che consentano di riportare *in bonis* quelle aziende che, in considerazione del numero dei dipendenti, del valore del fatturato e della tipologia dell'attività, presentino elementi di tale vitalità da far desumere serie e concrete prospettive di prosecuzione dell'attività produttiva".

Infatti "si deve sottolineare come il percorso di emersione e di rigenerazione sia del tutto impercorribile per una percentuale altissima di aziende. Nel panorama delle imprese sequestrate e confiscate una parte consistente, quella decisamente più cospicua, è, infatti, costituita da società del tutto asservite al disegno criminale, nel senso che erano

pienamente strumentali alle attività illecite delle consorterie mafiose e finivano con l'essere delle loro, per così dire, mere proiezioni imprenditoriali. In altri termini, la loro ragione di esistere non aveva nulla a che vedere con le regole del mercato e dell'economia legale, ma era, invece, connessa a forme di riciclaggio di proventi illeciti, alla dissimulazione di attività illegali o a fornire a queste ultime un supporto logistico. Connotandosi, quindi, tali realtà per avere solo una parvenza di imprenditorialità, è evidente che il loro destino non può essere altro che quello di una rapida estinzione, come in effetti avviene, talora già dalla fase del sequestro. L'eliminazione di questi soggetti giuridici "inquinati" riverbera un effetto positivo sul mercato in tema di concorrenza tra imprese e, in generale, attrae risorse economiche aggiuntive per l'economia legale. A ciò si aggiunga che, spesso, ci si trova di fronte a soggetti economici che sono vere e proprie società "cartiere" o società "paravento", oppure, in un'altra serie di casi, con oggettive, e talvolta insuperabili, difficoltà per la re-immissione nell'economia legale. Basti pensare alla molteplicità di micro-aziende, rette, prevalentemente, da società a responsabilità limitata unipersonale o aventi come soci i familiari del soggetto al quale è stata applicata la misura di prevenzione. Tali realtà si caratterizzano per una scarsa capitalizzazione e per un'assoluta mancanza di know-how, con una forte compromissione anche dei collaboratori e del personale dipendente, spesso determinata da vincoli parentali o dall'affiliazione criminale con il prevenuto".

- verifica dell'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali, e cura dei rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
- esame della natura e delle caratteristiche storiche del movimento civile antimafia, nonché monitoraggio dell'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche mappando le principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie;
- monitoraggio su tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosi negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e verifica dell'efficacia della normativa, incluse quella circa lo scioglimento degli enti locali e la rimozione degli amministratori locali;

Riguardo allo "scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e similare [nonché] responsabilità dei dirigenti e dipendenti", rileva l'articolo 143 (avente appunto tale intestazione) del Testo Unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000, come

riformato per questo riguardo dalla legge n. 94 del 2009; modifiche sono state recate altresì dal decreto-legge n. 113 del 2018).

Secondo il dettato dell'articolo 143 citato, i consigli comunali e provinciali sono sciolti “quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile degli amministratori”, ovvero su “forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

Lo scioglimento, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, “non ha natura di provvedimento di tipo “sanzionatorio” ma preventivo, con eminente finalità di salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell’esperienza, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 18 ottobre 2018, n. 5970).

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 T.U.E.L. non si giustifica, necessariamente, solo a fronte del riscontro di una molteplicità di aree di compromissione e, correlativamente, di canali di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata di stampo “mafioso” nella vita dell’ente, potendo essere sufficiente a tale scopo, a seconda dei casi, anche l’individuazione di alcune situazioni, o anche di una sola, in cui si evidenzia l’asservimento dell’ente avvantaggio di simili sodalizi» (T.A.R. per il Lazio, Sez. Prima, sent. 4 agosto 2021, n. 9231).

Sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei Comuni sciolti per mafia si è soffermata la Commissione antimafia della scorsa XVIII legislatura, la quale approvava nella seduta del 26 aprile 2022 un’apposita relazione (Doc. XXIII, n. 22).

La relazione resa nel luglio 2022 dal Ministero dell’interno riferisce, con riferimento all’anno 2021, che sono stati 50 i Comuni interessati complessivamente da gestioni commissariali straordinarie (di questi, 16 oggetto di ripetuti provvedimenti dissolutori) conseguenti a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Le commissioni straordinarie hanno gestito rispettivamente: 18 Comuni in Calabria, 16 in Sicilia, 8 in Puglia, 6 in Campania, 1 in Basilicata, 1 in Valle D’Aosta (per una popolazione complessiva di 893.544 abitanti).

A queste vanno aggiunte 2 commissioni straordinarie che hanno amministrato, rispettivamente, l’Asp di Reggio Calabria con un bacino di utenza di 553.861 abitanti e l’Asp. di Catanzaro con un bacino di utenza di 370.000 abitanti.

- esame della possibilità di impiegare nella lotta alle mafie, istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo.

Questa 'voce' è stata introdotta nella scorsa XVIII legislatura, da quella legge istitutiva (n. 99 del 2018).

Un profilo di intersezione, tra la strumentazione antimafia ed antiterrorismo, è stato riannodato dal decreto-legge n. 7 del 2015, il quale ha attribuito il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale,

al Procuratore nazionale antimafia, all'interno dell'ufficio giudiziario che ha assunto ormai la denominazione di Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.

La legge n. 99 del 2018, istitutiva della Commissione antimafia nella scorsa legislatura, ha introdotto inoltre la previsione che la Commissione possa promuovere e valutare iniziative per una sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime, anche all'interno del sistema di istruzione e formazione.

Può ricordarsi come la legge 8 marzo 2017, n. 20 abbia previsto la “Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” (nella data del 21 marzo). La legge prevede iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alle mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche.

INTEGRAZIONI DELL'A.S. . 531 SUI COMPITI DELLA COMMISSIONE

Il disegno di legge A.S. n. 531, istitutivo della Commissione antimafia nella presente XIX legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura, ripete, in ordine ai compiti, in ampia misura le previsioni della legge istitutiva della Commissione nella legislatura precedente (legge n. 99 del 2018).

Al contempo, apporta alcune modifiche a carattere integrativo o aggiuntivo.

Esse sono evidenziate in apposito testo a fronte (riportato *infra*). Qui di seguito si fa menzione delle integrazioni più rilevanti.

Verifiche sul regime carcerario.

L'A.S. n. 531 menziona, a proposito di queste verifiche da parte della Commissione, le persone imputate o condannate non solo per delitti di tipo mafioso ma, altresì, “per delitti di tipo associativo”.

Così come fa riferimento, oltre agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, alle disposizioni del decreto-legge n. 152 del 1991 (che qui rilevano, in particolare, per il profilo della liberazione condizionale dei condannati).

E beninteso prevede la verifica degli effetti del decreto-legge n. 162 del 2022 (per maggiori approfondimenti, cfr. il correlativo *dossier* dei Servizi Studi di Camera e Senato). Non occorre ricordare come, di questo, alcune disposizioni (gli articoli da 1 a 3) intervengano sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (c.d. reati ostativi, di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, legge sull'ordinamento penitenziario).

Informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative

Siffatte informazioni, acquisite dalla Commissione, concernono altresì la condivisione del patrimonio informativo a fini di coordinamento dell'azione investigativa.

Congruità della normativa vigente

Tra le valutazioni su questo riguardo, l'A.S. n. 531 sollecita altresì la considerazione dinamica ed evolutiva di profili non 'tradizionali' della realtà

mafiosa, con particolare riferimento alle cosiddette “mafie silenziose” e “mafie mercantile”, all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti “comitati criminal-affaristici”, sistemi criminali o “massomafie”, aventi strutture organizzative e modalità operative sfuggenti rispetto alle tipizzazioni correnti.

Mafia e politica

Vi è un mero 'aggiornamento', là dove si richiama il codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature.

Si fa infatti richiamo al codice approvato dalla scorsa Commissione antimafia (il 27 marzo 2019). Lo si riporta allegato *infra*.

Tra le previsioni di tale codice di autoregolamentazione, figura che i partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono al codice si impegnino a non presentare e nemmeno a sostenere come candidati nelle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio (il c.d. rinvio a giudizio), coloro che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado, coloro nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, coloro che si trovino in stato di latitanza o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorché le predette condizioni siano relative ad un elenco di reati, consumati o tentati. Tra questi reati rientrano, ad esempio, l'associazione a delinquere di tipo mafioso; l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù; la corruzione, la concussione, lo scambio elettorale politico-mafioso; la tratta di persone; l'estorsione; l'usura; il riciclaggio; l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; la bancarotta fraudolenta; le false comunicazioni sociali; la corruzione tra privati; l'istigazione alla corruzione; la violenza o minaccia ad un corpo politico amministrativo o giudiziario; il traffico di influenze illecite.

Cooperazione con altre organizzazioni criminali

Si ricomprendono, tra i profili da considerare, le attività illecite contro i “beni comuni”, nonché le attività illecite relative allo sfruttamento della prostituzione.

Nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso

Sono posti alcuni nuovi compiti, di accertamento e valutazione dei tratti connotanti nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale.

A titolo esemplificativo, l'A.S. n. 531 fa espressa menzione dei seguenti profili:

- l'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;

- il settore manifatturiero cinese (particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze), con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;
- l'esportazione di capitali verso Stati esteri, attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari.

Impatto delle attività mafiose

Tra gli aspetti da considerare, è aggiunto un riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette “agromafie”, anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura.

Mafia e informazione

La riflessione su questo tema è da condurre - si viene a prevedere - sull'intimidazione ai danni dei giornalisti non soltanto riferibile immediatamente alle organizzazioni criminali, ma anche ispirata da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi.

Ed è da analizzare la diffusione geografica del fenomeno.

Sistemi di pagamento

Tra i compiti della Commissione, si viene a prevedere la valutazione della congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, nonché l'individuazione di specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio.

Piano nazionale di ripresa e resilienza, economia legale

Così come si viene a prevedere altro nuovo compito, relativo al monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di infiltrazioni mafiose e massomafiose.

Inoltre si viene a sollecitare una valutazione della adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, e l'individuazione di soluzioni per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso.

POTERI DELLA COMMISSIONE

I poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta sono analoghi a quelli dell'autorità giudiziaria, come prevede l'articolo 82 della Costituzione.

È però prevista una specifica limitazione.

La Commissione Antimafia *non può* adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo dei testimoni di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

L'articolo 133, comma 1 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Invero, nelle leggi istitutive della Commissione Antimafia nella XV, nella XVI e nella XVII legislatura (n. 277 del 2006, n. 132 del 2008 e n. 87 del 2013) fu prevista un'ulteriore limitazione, ossia che la Commissione non potesse adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione.

Tale formulazione non è stata ripresa nella scorsa XVIII legislatura dalla legge n. 99 del 2018.

La sua introduzione avvenne nel 2006, ed importò *navettes* del disegno di legge. Si giunse infatti alla definitiva formulazione attraverso passaggi successivi (da un aggravio procedurale - ossia l'approvazione a maggioranza dei due terzi dei componenti e la motivazione - inizialmente deliberato dalla Camera, al divieto *tout court* approvato dal Senato; indi da una formulazione non discosta dalla definitiva ma circoscrivente il divieto, per quanto riguardasse le comunicazioni, alle sole intercettazioni, deliberato dalla Camera, all'estensione a ogni forma di comunicazione, infine previsto dal Senato: e fu il dettato definitivo).

I poteri d'inchiesta della Commissione si estendono - oltre a tutte le organizzazioni criminali di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-*bis* del codice penale ed alle mafie straniere - alle altre associazioni criminali, comunque denominate, ed alle organizzazioni di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 146 del 2006.

La legge n. 146 del 2006 reca "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"

Essa definisce (suo articolo 3) quale reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: *a*) sia commesso in più di uno Stato; *b*) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; *c*) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; *d*) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La legge n. 99 del 2018 ha dettato alcune previsioni aggiuntive, rispetto alle leggi istitutive che l'avevano preceduta, in ordine ai compiti della Commissione.

Talune concernono l'applicazione del codice di auto-regolamentazione sulla formazione delle liste elettorali (v. *supra*).

Per questo riguardo, la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale.

L'articolo 117 ("Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero"), comma 2-*bis*, prevede che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle sue funzioni (previste dall'articolo 371-*bis* del medesimo codice) acceda al registro delle notizie di reato, al registro delle misure di prevenzione nonché a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresì, alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Può valere ricordare, ancora della legge n. 99 del 2018 istitutiva della scorsa Commissione antimafia, le disposizioni relative ad audizioni, richiesta di atti e documenti, segreto.

Riguardo alle audizioni a testimonianza, si prevede, in particolare, l'applicazione degli articoli 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*) e 372 (*Falsa testimonianza*) del codice penale, nonché l'applicazione dell'articolo 203 (*Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza*) del codice di procedura penale.

L'articolo 366 del codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516, chi sia stato nominato perito, interprete o custode di cose sottoposte a sequestro, il quale ottenga con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, ovvero si sottragga all'assunzione di quelle funzioni. Medesime pene si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

L'articolo 372 del codice penale punisce la falsa testimonianza con la reclusione da due a sei anni.

L'articolo 203 del codice di procedura penale prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione, a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi ultimi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

Non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, per i fatti rientranti tra i suoi compiti.

La legge n. 99 del 2018 ha altresì disposto la non opponibilità, in nessun caso, per quei fatti, del segreto professionale e del segreto bancario (le leggi istitutive precedenti invece recavano la dicitura: “resta ferma la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario”).

È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007.

Questa legge - che ha riveduto la disciplina quale innanzi recata dalla legge n. 801 del 1977 - ha espressamente escluso (suo articolo 39, comma 11) che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, già esclusi dalla legge del 1977) i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati di mafia di cui agli articoli 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*) e 416-*ter* (*Scambio elettorale politico-mafioso*) del codice penale.

Dunque, mediante il rinvio alla legge n. 124 del 2007, la legge prevede la non opponibilità del segreto di Stato (per quelle fattispecie or ricordate) alla Commissione Antimafia.

A titolo informativo, si ricorda che la disciplina del segreto di Stato è contenuta principalmente negli articoli da 39 a 42 della legge n. 124 del 2007 (la legge di riforma dei servizi di informazione).

L'*apposizione* del segreto di Stato consiste nell'atto di individuazione in concreto dei documenti, dei fatti, delle notizie od altro che, se conosciuti, possano compromettere la sicurezza dello Stato e quindi devono rimanere segreti. La responsabilità e la competenza per l'apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l'individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

L'*opposizione* del segreto di Stato è il provvedimento, spettante in ultima istanza al Presidente del Consiglio, che attesta nei confronti dell'autorità giudiziaria l'apposizione del segreto di Stato su un documento.

Nel caso di opposizione del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio, ai fini dell'eventuale conferma. La conferma da parte del Presidente del Consiglio impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di

conoscenza e di prova coperti dal segreto - ma non preclude all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

Il Presidente del Consiglio deve comunicare ogni caso di conferma del segreto di Stato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), il quale, se ritiene infondato il ricorso al segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere.

L'autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell'opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato dinnanzi la Corte costituzionale. L'eventuale risoluzione del conflitto in favore dell'autorità giudiziaria preclude l'opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto. Qualora invece il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

Poiché si è menzionato il COPASIR, vale ricordare come la legge n. 133 del 2012 abbia inteso rafforzarne i poteri di controllo, mediante l'introduzione dell'obbligo di fornire al Copasir, in caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, non solo le ragioni essenziali ma anche l'intero quadro informativo in possesso del Governo.

Riguardo infine la richiesta di atti e documenti.

La Commissione può richiedere copie di atti e documenti dagli organi ed uffici della pubblica amministrazione.

Soprattutto, la Commissione può chiedere copie di atti e documenti di procedimenti giudiziari o altri inquirenti in corso (oltre che di altre inchieste parlamentari, senza che in tal caso le sia opponibile un segreto funzionale).

Sulle richieste ad essa rivolte, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2 del codice di procedura penale (è venuta a specificare la legge n. 99 del 2018, diversamente dalle leggi istitutive precedenti). Dunque essa provvede senza ritardo (e può rigettare la richiesta con decreto motivato).

L'autorità giudiziaria può altresì assumere essa stessa l'iniziativa della trasmissione.

Gli atti e documenti possono essere richiesti dalla Commissione anche in deroga dell'articolo 329 (*Obbligo del segreto*) del codice di procedura penale - fermo restando per la Commissione l'obbligo di mantenere il segreto.

L'articolo 329 del codice di procedura penale dispone che gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria siano coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Anche quando gli atti non sono più coperti da quel segreto, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: *a)* l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; *b)* il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

L'autorità giudiziaria, tenuta alla trasmissione di copia degli atti e documenti richiesti dalla Commissione, può ritardarla di sei mesi, purché con decreto motivato e per ragioni solo di natura istruttoria. Il decreto può essere rinnovato. Chiuse le indagini preliminari, esso tuttavia perde efficacia né può essere rinnovato.

Degli atti e documenti acquisiti, la Commissione stabilisce quali *non* debbano essere divulgati.

La legge prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori, o chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta o ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

Il vincolo del segreto è sanzionato penalmente, ai sensi (salvo che il fatto costituisca più grave reato) dell'articolo 326 (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio*) del codice penale.

Medesima previsione sanzionatoria si applica a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, gli atti e documenti dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L'articolo 326 del codice penale prevede che il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, il quale riveli notizie di ufficio segrete (o comunque ne agevoli la conoscenza), violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalga illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti, acquisiti e prodotti.

COMPOSIZIONE

L'A.S. n. 531 disciplina, all'articolo 2, la composizione della Commissione.

Il numero dei componenti è pari a cinquanta (25 senatori e 25 deputati), analogamente a quanto previsto dalla legge n. 99 del 2018, istitutiva della Commissione antimafia nella scorsa XVIII legislatura.

I componenti sono scelti dai Presidenti delle Camere in proporzione al numero dei membri dei Gruppi parlamentari (come previsto dall'articolo 82 della Costituzione).

Invero, mentre la legge n. 99 del 2018 stabiliva che dovesse essere assicurata comunque la presenza di un componente per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento, l'A.S. n. 531 dispone che debba essere assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun Gruppo della Camera e di un senatore per ciascun Gruppo del Senato.

Tale formulazione, rafforzativa del principio della rappresentanza di tutti i Gruppi all'interno della Commissione, risulta essere adottata anche in altre proposte di istituzione di Commissioni bicamerali o d'inchiesta nella presente legislatura (come la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, la Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti).

La nomina avviene tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

Analogamente a quanto stabilito dalle leggi istitutive della Commissione nella XVII e nella XVIII Legislatura (che recavano un'analogia formulazione, facendo riferimento alla relazione da ultimo approvate allora, rispettivamente il 18 febbraio 2010 e il 23 settembre 2014) i componenti la Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione antimafia con la Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata nella seduta del 27 marzo 2019 (riprodotta *infra*).

Siffatta comunicazione dev'essere effettuata entro dieci giorni dalla nomina.

L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Il Presidente è eletto da parte della Commissione, a scrutinio segreto, ed è eletto il candidato che ottiene il voto della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Qualora nessun candidato raggiunga tale risultato, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il candidato più anziano di età.

È previsto inoltre il voto limitato per l'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari: ciascun componente della Commissione esprime un solo voto, e vengono eletti i due candidati che riportano il maggior numero di voti. Nel caso in cui si verifichi la parità dei voti, si applicano le disposizioni previste per l'elezione del presidente. Le medesime disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

Si prevede il rinnovo dopo il primo biennio dell'ufficio di presidenza della Commissione e i componenti possono essere confermati.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'articolo 7 dell'A.S. n. 531 demanda ad un regolamento interno l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta.

Viene affermato il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno.

La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di collaboratori interni o esterni alle pubbliche amministrazioni.

Si prevede la facoltà di assumere anche collaborazioni da parte di soggetti pubblici (quali università ed enti di ricerca) e privati, i quali (come specificato in sede referente) devono avere una comprovata esperienza sulle materie trattate dalla Commissione.

Viene demandato al regolamento interno la fissazione di un numero massimo di collaboratori.

Per l'espletamento delle funzioni della Commissione, essa fruisce di personale, locali e strumenti operativi posti a disposizione dal Presidente della Camera.

Il disegno di legge ricordato altresì detta disposizioni (all'articolo 3) in materia di comitati interni alla Commissione, costituiti secondo la disciplina del regolamento interno.

Sono disposizioni in ampia parte nuove, rispetto al dettato della legge n. 99 del 2018.

I comitati (i quali svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione, che può affidar loro compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato) non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria.

Essi riferiscono alla Commissione, ogniquale volta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.

Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

La Commissione può assegnare ai comitati collaboratori per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti. Il regolamento interno disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

AUTORIZZAZIONE DI SPESA

Si prevede un'autorizzazione di spesa di 300.000 euro per il 2023 e per ciascuno degli anni successivi.

Le spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Resta confermata la previsione secondo la quale i Presidenti del Senato e della Camera, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

TESTO A FRONTE TRA LA LEGGE 7 AGOSTO 2018, N. 99 ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE, E L'A. S. N. 531

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<p><i>Articolo 1</i></p> <p><i>Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere</i></p>	
<p>1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:</p>	<p>1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:</p>
<p>a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;</p>	<p>a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;</p>
<p>b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che</p>	<p>b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;	
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;	c) <i>Identica</i>
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;	d) <i>Identica</i>
e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;	e) verificare l'attuazione, nei confronti delle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso o per altri delitti associativi , delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche con specifico riferimento agli effetti delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;
f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;	f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata;
g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei	g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<p>pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;</p>	<p>evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette «mafie silenziose» e «mafie mercatiste», all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti «comitati criminali-affaristici», sistemi criminali o «massomafie», aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti, e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;</p>
<p><i>h)</i> verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;</p>	<p><i>h) Identica</i></p>
<p><i>i)</i> indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;</p>	<p><i>i)</i> indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
	diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
<p><i>l)</i> accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:</p> <p>1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;</p> <p>2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;</p> <p>3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;</p> <p>4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;</p>	<p><i>l)</i> accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:</p> <p>1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;</p> <p>2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;</p> <p>3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;</p> <p>4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i beni comuni, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, allo sfruttamento della prostituzione, al commercio illecito di opere d'arte;</p>
<p><i>m)</i> valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;</p>	<p><i>m)</i> valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;</p>
	<p><i>n)</i> accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
	<p>popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:</p> <p>1) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;</p> <p>2) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;</p> <p>3) all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari;</p>
<p>n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;</p>	<p>o) <i>Identica alla prima proposizione a fronte</i></p>
	<p>p) accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;</p> <p><i>[nдр: previsione in parte contenuta nella lettera n) della legge a fronte].</i></p>
<p>o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività</p>	<p>q) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<p>delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;</p>	<p>delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette «agromafie», anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura;</p>
<p><i>p)</i> programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;</p>	<p><i>r)</i> programmare un'attività volta a monitorare, valutare e contrastare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;</p>
<p><i>q)</i> valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e</p>	<p><i>s)</i> valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<p>dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;</p>	<p>dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o simile, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse anche per via telematica, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;</p>
	<p>t) valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio;</p>
	<p>u) programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose, e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso;</p>
<p>r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;</p>	<p>v) <i>Identica</i></p>
<p>s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al</p>	<p>z) <i>Identico</i></p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;	
t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;	<i>aa) Identica</i>
u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;	bb) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;	<i>cc) Identica</i>
z) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.	dd) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare	<i>2. Identico</i>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.	
3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.	3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, di cui al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
3-bis. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati; c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di 	4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. La Commissione, con un regolamento interno da essa adottato, disciplina le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare: <ul style="list-style-type: none"> a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione; b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie delle candidature;

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<p>candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.</p> <p>[<i>ndr.</i>: introdotto dall'articolo 38-bis, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77]</p>	<p>c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.</p>
<p>3-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>	<p>5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.</p>
<p>4. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera t), del presente articolo.</p>	<p>6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera aa), del presente articolo.</p>
<p>5. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano</p>	<p>7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.	cui all'articolo 416- <i>bis</i> del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
<i>Articolo 2 Composizione della Commissione</i>	
<p>1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.</p>	<p>1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.	2. <i>Identico</i>
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.	3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio; i componenti possono essere riconfermati.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.	4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.	5. <i>Identico</i>
<i>Articolo 3 Comitati</i>	
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.	1. <i>Identico</i>
	2. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
	3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.
	4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.
	5. La Commissione può assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.
<i>Articolo 4 Audizioni a testimonianza</i>	
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.	1. <i>Identico</i>
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.	2. <i>Identico</i>
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.	3. <i>Identico</i>
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.	4. <i>Identico</i>
<i>Articolo 5 Richiesta di atti e documenti</i>	
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché	1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge , anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<p>copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.</p>	<p>presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.</p>
<p>2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.</p>	<p>[<i>ndr.: traslato al comma 5</i>]</p>
<p>4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p>5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.</p>	<p>4. <i>Identico</i></p>
	<p>5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti</p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
	<p>da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.</p> <p>[<i>ndr.: corrisponde al comma 3, nella legge a fronte</i>]</p>
<p>6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.</p>	<p>6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.</p>
<p><i>Articolo 6</i> <i>Segreto</i></p>	
<p>1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.</p>	<p>1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.</p>
<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>
<p><i>Articolo 7</i> <i>Organizzazione interna</i></p>	
<p>1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.	2. <i>Identico</i>
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.	3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati con comprovata esperienza sulle materie trattate dalla Commissione . Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.	4. <i>Identico</i>
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.	5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.	6. <i>Identico</i>

Legge 7 agosto 2018, n. 99	A. S. n. 531
<i>Articolo 8</i> <i>Entrata in vigore</i>	
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>	<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.</p>

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 7 agosto 2018, n. 99)

(composta dai senatori: *Morra, Presidente, Bellanova, Caliendo, Campagna, Corrado, Endrizzi, Faggi, Garavini, Giarrusso, Grasso, Iannone, Lannutti, Lonardo, Mangialavori, Mirabelli, Montani, Marco Pellegrini, Pepe, Saccone, Solinas, Vicepresidente, Stancanelli, Steger, Sudano, Urraro e Vitali*; e dai deputati: *Davide Aiello, Piera Aiello, Ascari, Baldino, Bartolozzi, Cantalamessa, Caso, Dara, Ferro, Segretario, Lattanzio, Lupi, Miceli, Migliorino, Nesci, Orlando, Palazzotto, Paolini, Pellicani, Pentangelo, Pretto, Salafia, Santelli, Vicepresidente, Tonelli, Segretario, Verini e Zanettin*)

**RELAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE PER LE
ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, COMUNALI CIRCOSCRIZIONALI
(27 MARZO 2019)**

Approvata dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2019

(Relatori: **senatore MORRA e deputato NESCI**)

*Comunicata alle Presidenze il 16 aprile 2019
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99*



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 16 aprile 2019
Prot. n. 469/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2019.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

~~~~~  
Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
SEDE





Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Il Presidente

Roma, 16 aprile 2019  
Prot. n. 470/CommAnt

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z) della legge 7 agosto 2018, n. 99, la relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, approvata dalla Commissione nella seduta del 27 marzo 2019.

Con i migliori saluti.

Nicola Morra

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

On. Roberto FICO  
Presidente della Camera dei deputati  
SEDE

## INDICE

|                                                                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Premessa .....                                                                                                          | Pag. 7 |
| 2. Il codice e l'attività di controllo, secondo la legge istitutiva della Commissione .....                                | » 10   |
| 3. La genesi storica del codice di autoregolamentazione e il quadro normativo in tema di cause ostative alla candidabilità | 10     |
| 4. La nuova versione del codice .....                                                                                      | » 12   |
| 5. Il testo normativo su cui ha deliberato la Commissione.                                                                 | » 15   |

Appendice – Codice di autoregolamentazione: testo approvato il 23 settembre 2014 e testo approvato il 27 marzo 2019. »

## RELAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE DELLE LISTE DELLE CANDIDATURE PER LE ELEZIONI EUROPEE, POLITICHE, REGIONALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI

### 1. Premessa

La Commissione parlamentare Antimafia ha ritenuto di avviare sin dalla propria costituzione l'esame di possibili proposte modificative del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali. L'analisi e il dibattito in Commissione si sono svolti di pari passo con lo svolgimento dell'attività di controllo che ha riguardato le elezioni per il rinnovo dei Consigli e delle Giunte regionali in Abruzzo, in Sardegna e in Basilicata.

Proprio alla luce di tali esperienze che hanno visto la Commissione cimentarsi nell'attività di controllo, sono emerse talune evidenze che attengono al procedimento sotteso a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *i*), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Oltre alle novità di merito concernenti la proposta di autoregolamentazione che impegna i partiti politici, su cui ci si soffermerà diffusamente di seguito, occorre dunque delineare alcune sintetiche considerazioni di metodo. In primo luogo, sembra potersi affermare che il codice ha determinato una modifica della sensibilità collettiva in merito ad alcuni presupposti minimi per la candidabilità. Ne è derivata, non a caso, una minore frequenza di candidature avanzate in violazione dei criteri del codice. Dunque, ancorché permangano incoerenze e scelte adottate in spregio delle regole sottoscritte con il codice, se ne deve trarre la conferma circa una significativa forza dissuasiva svolta dall'accordo sottoscritto dalle parti politiche nel 2014.

Il procedimento cui fa riferimento la legge istitutiva è complesso, presupponendo esso la leale collaborazione con le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, con le procure competenti alla conservazione del casellario giudiziale, nonché con le Presidenze di Tribunale e di Corte d'Appello nei territori in cui si dà luogo al rinnovo degli organi rappresentativi. Si pone, peraltro, un tema che ha riguardo ai tempi necessari ad ottenere il complesso delle liste di candidati, a trasmetterle alla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e infine, una volta ricevute le relazioni concernenti i nominativi per i quali è in corso un procedimento penale rilevante ai sensi del codice o risulta una pronuncia non definitiva di condanna, ad acquisire i singoli atti giudiziari.

Quest'ultima fase è assolutamente necessaria per accertare la sussistenza di eventuali cause ostative alla candidatura.

Questa complessa sequela di atti deve trovare compimento nel termine che intercorre tra la data ultima di presentazione delle liste elettorali e quella in cui ha luogo l'apertura dei seggi. Tale termine risulta indisponibile e rende forzatamente compresse, per non dire convulse, le procedure di controllo. Nonostante ciò, la Commissione è riuscita a compiere tutti gli atti integranti la procedura di controllo anche se, non di rado, ha concluso i lavori nei giorni immediatamente antecedenti la celebrazione delle elezioni. Il tema si collega a quello, assai dibattuto in Commissione, del metodo con il quale vengono resi noti gli esiti dell'attività di scrutinio operata dalla Commissione sulle liste.

Un profilo di dubbio concerne il fatto che rendere ostensibili i nomi-nativi dei candidati, sui quali gravano condizioni ostative alla candidabilità, rischia di essere scarsamente effettivo, quando accada in tempi ravvicinatissimi rispetto all'apertura dei seggi. Si tratta di una notazione certamente condivisibile, tanto più che l'esperienza di questi primi mesi di XVIII legislatura ha confermato come la comunicazione pubblica circa i nominativi sui quali gravi una causa di ostatività alla candidatura sortisca effetti relativamente labili proprio perché effettuata nell'immediatezza delle elezioni.

Questa osservazione sfocia nel più ampio dibattito relativo alle tecniche con cui sostenere l'effettività della sanzione irrogata allorché la Commissione si imbatte in candidati inseriti nelle liste, in violazione delle disposizioni del codice di autoregolamentazione. È chiaro che si tratta di una forza dissuasiva fondata sulla riprovazione pubblica o politica delle candidature presentate in spregio al disposto codicistico. Tuttavia quello della comunicazione e dei suoi effetti successivi all'accertamento di una violazione del codice è un tema sul quale si può tornare solo per sommi capi, atteso anche che la dottrina si è esercitata analiticamente sul delicato complesso delle cause di incandidabilità, originarie o sopravvenute, che vanno ormai allargandosi, per la verità in modo per lo più asistemico, nell'ordinamento italiano. A questo riguardo vi è comunque una positiva certezza, e cioè che la Commissione, nel procedere ai controlli sulle liste, è chiamata a evidenziare le possibili cause di incandidabilità discendenti dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, così come quelle invece direttamente derivanti dalla disciplina del codice di autoregolamentazione di cui qui si propongono l'integrazione e la modifica. Deve pertanto rimanere chiara la differenza di presupposti giuridici e di effetti delle due condizioni. Infatti, se da un lato è richiesta dalla legge una sentenza di accertamento della responsabilità penale, ancorché non definitiva, ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione può risultare rilevante anche solo il rinvio a giudizio.

Ai fini di questa relazione rileva del pari chiarire che tale impostazione non è stata intaccata nella proposta di modifica avanzata dalla Commissione inquirente. Essa resta il frutto dei lavori svolti dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta antimafia, tanto che la Commissione, nell'attuale composizione, ha introdotto incisive modifiche integrative delle cause ostative alla candidabilità contemplate dal codice, alla luce dei principi che seguono. In linea generale, già muovendo dal documento di indirizzo sulle linee guida dell'inchiesta parlamentare, approvato all'unanimità da parte della Commissione, è risultata condivisa l'esigenza di preservare l'aderenza delle disposizioni del codice alle scelte di politica criminale e di repressione dei fenomeni di delinquenza organizzata introdotte in sede legislativa nel corso del tempo. A questa esigenza di preservare l'adattività del codice di autoregolamentazione se ne aggiunge un'altra, che è quella di elaborare norme il più possibile inequivoche, che non lascino margini di apprezzamento discrezionale in sede di accertamento alla Commissione. Quale ulteriore elemento di riflessione sul metodo, infine, la Commissione di inchiesta condivide l'opportunità di analizzare a fondo il rapporto tra lo scioglimento dei collegi elettivi sul territorio e le eventuali condizioni di incandidabilità che dovessero discendere in capo ai soggetti coinvolti, anche indirettamente, nei provvedimenti dissolutivi. Infatti, alla luce dei lavori espletati nell'ultimo quadrimestre, resta confermato che la procedura dissolutiva dei consigli comunali, provinciali e regionali, solo con molte difficoltà applicative può essere considerata quale causa ostativa all'inserimento nelle liste elettorali. È per il momento opportuno lasciare quest'ultimo profilo nel novero delle questioni ancora aperte e sulle quali eventuali miglioramenti della disciplina potranno essere elaborati nel corso dei lavori dell'istituendo Comitato che sarà chiamato ad occuparsi di tale delicata questione.

Vi è infine una linea di indirizzo per il contrasto alla criminalità organizzata che ha ispirato queste modifiche apportate al codice. Si tratta, infatti, di aver piena consapevolezza di quanto cangiante e camaleontico è il fenomeno malavitoso in Italia. Esso si serve di strumenti variegati e si adatta al compimento di condotte criminali sempre diverse, secondo il bisogno, la convenienza, l'opportunità e l'esperienza. Ecco perché l'arcipelago dei reati sentinella che debbono scongiurare o persino vietare la candidabilità merita di essere completato ed esteso, proprio in riferimento a quelle condotte di frequente impiegate, quali reato mezzo per supportare, alimentare o favorire i sodalizi criminali. Si tratta, in effetti, di fattispecie incriminatrici che l'esperienza giudiziaria recente ha individuato come sicuri segnali della pericolosità degli insediamenti mafiosi. Le associazioni criminali ricorrono sempre più spesso a condotte che mirano all'occultamento di ingenti patrimoni, così come tendono a condizionare l'operato delle pubbliche amministrazioni, nei modi più vari e striscianti. Ne deriva l'esigenza improcrastinabile di escludere dalle liste elettorali, o quanto meno di segnalare, quei nominativi che abbiano commesso questi reati satelliti sui quali il legislatore è di recente intervenuto; e ciò proprio per sterilizzare le liste elettorali dalla presenza di candidati raggiunti da puntuali indici di pericolosità e di potenziale vicinanza con le compagini di criminalità mafiose.

## **2. Il codice e l'attività di controllo, secondo la legge istitutiva della Commissione**

L'articolo 1, comma 1, lettera *i*), della legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con formula chiara, affida alla Commissione stessa il compito di «indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso».

L'articolo 1, comma 1, lettera *u*), della medesima legge ha altresì affidato alla Commissione il compito di «svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali».

Il comma 3 del citato articolo 1 della medesima legge prevede che «ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione sulla formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera *i*), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale».

## **3. La genesi storica del codice di autoregolamentazione e il quadro normativo in tema di cause ostative alla candidabilità**

La presente deliberazione si colloca in un solco di continuità con la scelta già effettuata nel corso delle precedenti legislature. Vanno qui ricordate: la Relazione illustrativa per un codice di autoregolamentazione dei partiti in materia di designazione dei candidati alle elezioni politiche e amministrative, comprendente il testo predisposto per il suddetto codice (Doc. XXIII, n. 30, X legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella seduta del 23 gennaio 1991); la Relazione sulla designazione dei

candidati alle elezioni amministrative (Doc. XXIII, n. 1, XV legislatura, approvata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007); la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 1, XVI legislatura, approvata dalla Commissione il 18 febbraio 2010) e la citata Relazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali (Doc. XXIII, n. 3, XVII legislatura, approvata dalla Commissione il 23 settembre 2014).

È poi stato emanato, con decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale testo unico prevede cause di incandidabilità, oltre che di sospensione e decadenza, alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nei confronti di coloro che abbiano riportato condanne per specifiche ipotesi di reato ivi indicate, che siano stati sottoposti a misure di prevenzione e all'applicazione di misure coercitive, operando una diversificazione tra le ipotesi di incandidabilità alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento nazionale (articolo 1) e del Parlamento europeo (articolo 4), di incandidabilità alle cariche elettive regionali (articolo 7) e di incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali (articolo 10).

Sono inoltre state promulgate, tra le altre, la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario»; la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate»; è stato altresì emanato il decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103»; da ultimo, è entrata in vigore la legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate». Infine è stata promulgata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e

movimenti politici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 2019, entrata in vigore dal 31 gennaio 2019 ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Anche alla luce di tali rilevanti modifiche normative, la Commissione ha ritenuto opportuno ritornare sulla materia, proponendo che la soglia di autotutela da parte dei partiti e dei movimenti politici contro il rischio di inquinamento delle liste elettorali possa essere ulteriormente elevata.

#### **4. La nuova versione del codice**

Il codice, come risultante dalle integrazioni e modificazioni approvate, amplia pertanto il novero delle fattispecie considerate ostative alla candidatura a qualsiasi carica elettiva pubblica; conferma la necessità di anticipare il livello di attenzione alla fase del decreto che dispone il giudizio o della citazione diretta a giudizio; prevede l'incandidabilità a seguito di pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, estendendo a tutte le competizioni elettorali la causa di incandidabilità già prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le sole elezioni degli enti locali.

Il codice anticipa la fase di incandidabilità all'atto dell'emanazione del decreto di applicazione della misura personale o patrimoniale; introduce come condizione ostativa alla candidabilità la condanna in primo grado, ancorché non definitiva, per danno erariale quale conseguenza di reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva.

Viene prevista l'incandidabilità dei soggetti destinatari di provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso ai sensi dell'articolo 663 c.p.p. o comunque di più sentenze o decreti penali di condanna quando le pene per delitti non colposi, consumati o tentati, cumulate fra loro superino il limite di quattro anni.

Si è ritenuto di individuare una pena superiore a quattro anni in quanto tale è la soglia entro la quale il condannato può ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali in base alla disposizione di cui all'articolo 47, comma 3-*bis*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Infatti, quando il cumulo di pena sia pari o inferiore ai quattro anni, l'esecuzione della pena può avvenire senza restrizioni di tipo detentivo previa ulteriore verifica del comportamento tenuto dal condannato nell'anno precedente. In ogni caso, superati i quattro anni di pene concorrenti, è preclusa la valutazione sull'idoneità dell'affidamento in prova ai servizi sociali ai fini della capacità rieducativa ma soprattutto della prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati. La rilevanza di questo parametro è stata ribadita di recente dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 41 del 6 febbraio 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 5, c.p.p., nella parte in cui prevede che vada disposta l'esecu-



zione delle pene anche cumulate nei limiti di tre anni e non di quattro anni, per consentire al condannato di richiedere l'affidamento in prova prima di essere eventualmente sottoposto a restrizione.

Ai fini della formulazione di un codice di autoregolamentazione si è scelta, come criterio certo e razionale, la soglia di pene inflitte al di sopra della quale il legislatore fa discendere una presunzione di pericolosità del condannato incompatibile con misure alternative non detentive.

Per le finalità del predetto codice non potrà, quindi, assumere rilevanza il calcolo sulla pena residua da espiare (di cui invece in sede di esecuzione di pena si deve tenere conto) e, di conseguenza, il calcolo complessivo dei quattro anni andrà effettuato sulle pene inflitte per reati non colposi, consumati o tentati, risultanti dal casellario giudiziale.

Invero, la commissione di più delitti comportanti, con condanne definitive, una pena complessivamente superiore a quattro anni desta particolare allarme in quanto indicativa di pericolosità sociale concreta, rivelatrice di scelte criminali radicate e reiterate nel tempo da parte di soggetti, già sanzionati penalmente, recidivi o comunque adusi ad attività illecite, ferma restando la previsione di incandidabilità disciplinata dalla cosiddetta «legge Severino».

Nel cumulo, tuttavia, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati: a) art. 595 c.p. (diffamazione); b) artt. 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta «legge Mancino», – Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); artt. 604-*bis* (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-*ter* c.p. (aggravante), introdotti dall'art. 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l'art. 3 della legge Mancino e l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, richiamato dalla legge Mancino).

La maggioranza in Commissione si è orientata per l'introduzione di tali puntuali esclusioni in ragione della natura dei reati di opinione, che non si ritiene debbano sortire effetti ai fini della candidabilità. Infatti, per quanto possano ritenersi riprovevoli le manifestazioni che istigano all'odio razziale e alla discriminazione, le si ritiene estranee alla logica di insieme che la Commissione è chiamata a seguire ai sensi della competenza attribuitale dalla legge istitutiva. Ulteriori rilievi di ordine generale militano nel senso dell'esclusione di tali fattispecie delittuose, tanto più che esse vengono espunte ai fini del solo computo della sanzione irrogata in seguito al cumulo di più illeciti penali accertati in capo allo stesso soggetto. Non può essere trascurato, peraltro, che le fattispecie incriminatrici escluse ai fini del calcolo del cumulo sono

del tutto estranee alla sfera dei reati satellite, indici di una possibile aderenza con le associazioni criminali di tipo mafioso.

Analoghe considerazioni valgono, peraltro, con riguardo all'esclusione del reato di diffamazione da quelli rilevanti ai fini del calcolo della soglia sanzionatoria cumulata; non va infatti dimenticato che, sebbene sia il delitto che presidia l'onorabilità del singolo dagli indebiti ed illeciti attacchi portati dai terzi, la condotta diffamatoria si caratterizza pur sempre per essere il più classico dei limiti oggettivi penali alla manifestazione libera del proprio pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione. Per ragioni di coerenza e completezza che risultano evidenti, in linea con il nuovo articolo 32-*quater* c.p., come sostituito dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che estende i casi in cui la sentenza di condanna comporta la sanzione accessoria dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, si prevede l'incandidabilità altresì dei soggetti che siano stati colpiti da tale sanzione accessoria, comportando essa una presunzione di inaffidabilità altresì rispetto al servizio in favore della cosa pubblica. Si afferma, inoltre, l'incandidabilità in ogni competizione elettorale, quanto meno per una tornata elettorale, di coloro che hanno ricoperto la carica di sindaco o di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. In tal senso si anticipa il livello di attenzione dalla fase della condanna definitiva, prevista dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, alla fase del decreto che dispone il giudizio, aderendo sul punto ai codici di autoregolamentazione approvati nella XVI legislatura e nella XVII legislatura.

Si estende così il novero di reati ostativi alla candidabilità anche a fattispecie che nelle più recenti innovazioni legislative sono state ritenute particolarmente allarmanti o che costituiscono illeciti spia di più complesse attività criminali: tra queste rilevano i reati di «caporalato», la tratta delle persone, l'autoriciclaggio, i reati di bancarotta fraudolenta, ma anche i reati di false comunicazioni sociali (come riformati dalla legge 27 maggio 2015, n. 69) e quelli di corruzione tra privati (come riformati dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3), fattispecie queste per le quali, con riforme intervenute in tempi diversi, è stata soppressa la condizione di procedibilità a querela, così formulando un giudizio di più elevato disvalore sociale. La politica è così chiamata ad assumere il ruolo centrale di garante anticipato della collettività, già nella fase di individuazione dei candidati, contro il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata in qualunque Assemblea elettiva.

Il codice di autoregolamentazione qui proposto intende impegnare i partiti e i movimenti politici affinché non vengano candidati soggetti che risultano coinvolti in reati – consumati o tentati – di criminalità organizzata, contro la pubblica amministrazione, di estorsione ed usura, di traffico di sostanze stupefacenti, di traffico illecito di rifiuti e in altre gravi condotte. In questo ambito la Commissione ha ritenuto di anticipare la soglia di allerta, come sopra indicato, con riferimento alle più gravi fattispecie di reato, ferma restando, naturalmente, la previsione di incandidabilità contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a seguito di sentenza di condanna.

Il presente codice è soggetto ad adesione volontaria e la mancata osservanza delle disposizioni o anche la semplice mancata adesione allo stesso non dà luogo a sanzioni giuridicamente suscettibili di esecutività; semmai comporta una valutazione di carattere strettamente etico e politico nei confronti dei partiti, delle formazioni politiche e dei movimenti, nonché delle liste civiche collegate che contravvengano alle disposizioni del codice.

La Commissione reputa necessario verificare la rispondenza della composizione delle liste elettorali alle prescrizioni del presente codice, nei confronti di chi vi aderisce, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva.

### **5. Il testo normativo su cui ha deliberato la Commissione**

La Commissione, pertanto, nel richiamare e condividere il lavoro svolto nel corso di precedenti legislature, anche in presenza di diverse maggioranze parlamentari, propone il seguente:

#### **CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE**

##### **ARTICOLO 1.**

1. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, a non presentare e nemmeno a sostenere, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali coloro nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o la citazione diretta a giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado; coloro nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata; coloro che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive o che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva di primo grado per danno erariale per reati commessi nell'esercizio delle funzioni di cui alla carica elettiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti di cui all'art. 51, commi 3-*bis*, 3-*quater* e 3-*quinqües*, del codice di procedura penale;

b) delitti contro la pubblica amministrazione che integrano le seguenti fattispecie: concussione (art. 317 c.p.); corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); delitti di cui all'art. 322-*bis* c.p. per le ipotesi di reato di cui sopra ivi richiamate; violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.); astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

c) assistenza agli associati (art. 418 c.p.);

d) agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 391-*bis* c.p.);

e) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);

f) tratta di persone (art. 601 c.p.);

g) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

h) estorsione (art. 629 c.p.), usura (art. 644 c.p.);

i) riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.); impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.); autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.);

l) trasferimento fraudolento di valori (già art. 12-*quinqües* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ora art. 512-*bis* c.p.);

m) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ai sensi della previgente legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale (art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646; art. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159);

n) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (già art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ora art. 452-*quaterdecies* c.p.); disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);

o) bancarotta fraudolenta (art. 216 e art. 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267); false comunicazioni sociali, purché i fatti non siano di lieve entità ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c. (art. 2621 c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

p) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);

q) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-*bis*.1 del codice penale, già art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano, altresì a non presentare come candidati alle elezioni di cui al comma 1 coloro nei confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come successivamente modificato e integrato;

b) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) abbiano ricoperto la carica di sindaco, di componente delle rispettive giunte in comuni o consigli provinciali sciolti ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo;

d) sia stato emesso provvedimento di unificazione di pene concorrenti ai sensi dell'art. 663 c.p.p., quando la pena indicata nel cumulo per delitti, consumati o tentati, non colposa sia superiore a quattro anni, o comunque siano state emesse nei confronti dello stesso soggetto più condanne irrevocabili per reati, consumati o tentati, non colposi a pene che cumulate superino i quattro anni. Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

1) diffamazione (art. 595 c.p.);

2) manifestazione esteriore od ostentazione, in pubbliche riunioni, di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 604-bis c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205); propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p., già art. 3 della legge 13 ottobre 1975,

n. 654), anche aggravato ai sensi dell'art. 604-ter c.p., già art. 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) sia stata emessa una sentenza di condanna, anche non definitiva, che importi, quale sanzione accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 2.

Il presente codice di autoregolamentazione si applica anche alle nomine di competenza dei presidenti delle regioni e delle province, nonché dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni.

ARTICOLO 3.

I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che intendono presentare, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 dell'art. 1, cittadini che si trovino nelle condizioni previste dal medesimo art. 1 devono rendere pubbliche le motivazioni della scelta di discostarsi dagli impegni assunti con l'adesione al presente codice di autoregolamentazione.

ARTICOLO 4.

La Commissione, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti e dei compiti previsti dalla legge istitutiva, verifica che la composizione delle liste elettorali presentate dai partiti, dalle formazioni politiche, dai movimenti e dalle liste civiche che aderiscono al presente codice di autoregolamentazione corrisponda alle prescrizioni del codice stesso.

*Omissis*